



città di montebelluna

provincia di treviso

CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL MONTEBELLUNESE

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171. fax 0423 617250. C.F. e P.I. 00471230268

PEC

Prot. n.

Montebelluna, 5 giugno 2019

Oggetto: Gara 8/2019/Consorzio del Bosco Montello – Disciplinare di gara mediante procedura aperta per *l'appalto dei lavori di “ realizzazione di pista ciclabile lungo l'ex ferrovia Montebelluna-Nervesa della Battaglia “La Tradotta”, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche, allegato al bando di gara in data 5.6.2019.*

CUP: J11B19000070009 - CIG: 7930726222

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando stesso riguardanti le modalità di partecipazione alla gara indetta dalla Centrale di committenza della Federazione dei Comuni del Montebellunese, per conto del Consorzio del Bosco Montello - giusta convenzione sottoscritta in data 4.4.2019, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre informazioni relative all'appalto dei lavori in oggetto.

Nel presente documento ogni riferimento al “Codice” si intende fatto al d. lgs. 50/2016 e successive modifiche.

Si forniscono, riguardo all'oggetto, le seguenti informazioni:

STAZIONE APPALTANTE

Centrale di committenza della Federazione dei Comuni del Montebellunese, per conto del Consorzio del Bosco Montello.

Responsabile della Centrale di Committenza e Responsabile della procedura di gara: arch. Roberto Bonaventura e-mail: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/COMMITTENTE

Consorzio del Bosco Montello, piazza Ercole Bottani 4 – 31040 Volpago del Montello - Pec: cbosco.montello@legalmail.it Tel 0423-873477.

Responsabile Unico del Procedimento: rag. Levis Martin - e-mail: l.martin@comunevolpago.it - tel. 0423-873477

ART. 1 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI - OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI – FINANZIAMENTO/PAGAMENTO – PRESA VISIONE DEI LUOGHI – CONTRIBUTO AVCPASS

Si fa presente che ulteriori informazioni complementari e/o chiarimenti sull'oggetto e sugli atti di gara potranno essere richiesti unicamente tramite PEC all'indirizzo: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it o tramite il portale di gestione della gara telematica, **entro e non oltre il giorno 25.6.2019, ore 12.** La centrale di committenza si riserva di non rispondere a richieste pervenute oltre tale termine.



città di montebelluna

provincia di treviso

CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL MONTEBELLUNESE

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171. fax 0423 617250. C.F. e P.I. 00471230268

Tutte le comunicazioni inerenti alla gara avverranno tramite il portale per la gestione telematica della gara denominato "TuttoGare", di cui si dirà in seguito.

OGGETTO DELL'APPALTO: lavori di realizzazione di pista ciclabile lungo l'ex ferrovia Montebelluna-Nervesa della Battaglia "La Tradotta", come da progetto definitivo/esecutivo validato in data 16.5.2019 ed approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente committente.

Codice CPV: 45233162-2.

Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITH34

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 265.000,00, così ripartito:

A) per lavori a corpo	€ 255.500,00
B) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.500,00
Sommano	€ 265.000,00

di cui € 143.980,10 a corpo e € 121.019,90 a misura. Importo soggetto a ribasso: € 255.500,00, inclusi € 70.096,14 per importo stimato della manodopera.

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : € 9.500,00.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

Lavorazioni		Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (S/N)	Importo compresi oneri per la sicurezza	% sul totale
Edifici civili e industriali	OG3	Prevalente	I	SI	€ 265.000,00	100

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo e a misura.

FINANZIAMENTO/PAGAMENTO/ANTICIPAZIONE: I lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio dell'ente committente derivanti da contributo del Consorzio Bim Piave, di € 300.000,00 e da contributo del Comune di Montebelluna, di € 100.000,00.

Il pagamento del corrispettivo è disciplinato dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, ossia sarà emesso un certificato di pagamento ogni qualvolta il credito dell'impresa, al netto degli acconti precedenti, delle ritenute di legge e del ribasso offerto, raggiunga la somma di € 70.000,00. Ai fini della corresponsione di eventuali interessi per ritardato pagamento degli acconti non si terrà conto del tempo intercorrente la data dell'invio della richiesta di erogazione all'ente finanziatore e la data di incasso della somma presso la tesoreria comunale. Si fa riferimento, se più favorevoli all'appaltatore, alle disposizioni di cui all'art. 113 bis del Codice, come modificato dalla legge n.37/3.5.2019.

Trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sarà erogata un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

TERMINE DI ESECUZIONE: 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI INTERVENTO: il concorrente dovrà prendere visione dei luoghi di intervento ma il sopralluogo sarà eseguito autonomamente. La Stazione appaltante non rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.

PROGETTO: Il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento è disponibile sul portale per la gestione telematica della gara denominato "TuttoGare", nonché sul sito internet del Comune di Montebelluna, "sezione



amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.montebelluna.it (sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara e contratti attivi).

PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA: Per la partecipazione alla gara è dovuto il pagamento all’Autorità anticorruzione della somma di € 20,00 quale contributo previsto dalla legge n. 266/2005.

DIVISIONE IN LOTTI: Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto non sarebbe economicamente conveniente per l’Ente committente ed anche perché si tratta di prestazioni che necessariamente devono essere eseguite in modo unitario e coordinato al fine di raggiungere efficacemente l’obiettivo prefissato.

VARIANTI: Non sono ammesse varianti se non quelle disciplinate dall’art. 106 del Codice.

ART.2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45, del Codice, purché in possesso dei requisiti previsti al successivo art.3.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

ART.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti di cui al precedente art. 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

3.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice o in qualsiasi altra situazione che comporti il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero di non trovarsi nelle condizioni soggettive ostantive precisate nel modello “domanda di partecipazione”, **allegato sub A** al presente disciplinare.

3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività adeguata a quella oggetto d’appalto.

3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA

A) Il concorrente che partecipa **singolarmente** deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente OG3, per la classifica I o superiore;

B) Il concorrente di cui all’art. 45 comma 2, lettere d), e), f) del Codice che partecipa in forma raggruppata di **tipo orizzontale** deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da una SOA autorizzata, in corso di validità, secondo quanto previsto al precedente punto A, nell’intesa che il soggetto mandatario dovrà possedere i requisiti in misura non inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e le mandanti in misura non inferiore al 10% del predetto totale; in ogni caso, cumulativamente, dovrà essere raggiunto il 100% dei requisiti richiesti al concorrente singolo. Il soggetto mandatario, inoltre, dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 92, comma 2, del d.p.r. n.207/2010.

Si precisa che:

I requisiti di cui al punto **3.1** (requisiti generali) e **3.2** (idoneità professionale) dell’art. 3 devono essere posseduti:

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete e dalla rete medesima se questa ha soggettività giuridica;



- in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice dal Consorzio stesso e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;
- in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice dal Consorzio stesso e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.

Il requisito di cui al punto **3.3** (capacità economico-finanziaria e tecnica) del presente art. 3 deve essere posseduto:

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, GEIE, o aggregazione di imprese di rete: dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di lavori assume il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.
- in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio;
- in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori o mediante avvalimento;
- Ai GEIE si applicano le disposizioni previste, in generale, per i raggruppamenti temporanei di impresa, per quanto compatibili;
- Alle imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei di impresa, per quanto compatibili.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati –eventualmente– il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione del divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'articolo 353 del codice penale. Al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete è vietato di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta in forma singola o associata.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

ART. 4 MODALITA' DI INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti devono presentare la propria offerta e la relativa documentazione a corredo alla Centrale di committenza della Federazione Comuni del Montebellunese, presso il Comune di Montebelluna, Corso Mazzini 118, 31044, **esclusivamente** tramite il portale di gestione telematica della gara, all'indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu/index.php>, **entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 28.6.2019**. A tal fine i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi nel portale predetto. Si rinvia alle norme tecniche di funzionamento del sistema all'indirizzo https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php

Non saranno considerate le offerte eventualmente pervenute con modalità diversa da quelle sopra indicata.



Il plico virtuale deve contenere **DUE buste virtuali**:

- a) Busta A – Documentazione amministrativa;
- b) Busta B - Offerta economica.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La busta A - “Documentazione amministrativa”, deve contenere:

► A.1) **domanda di partecipazione** alla gara, completa delle dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, secondo il modello **Allegato A** al presente disciplinare, redatta in lingua italiana, in bollo, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante del concorrente. L’assolvimento dell’imposta di bollo può essere dimostrato mediante modello F23, riferito alla procedura di gara in oggetto, munito di ricevuta di pagamento. Il modello F23 è reso disponibile nel portale di gestione telematica della gara.

Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari ecc.) , anche se già costituiti, la domanda di cui sopra, in quanto contenente parte delle dichiarazioni da rendere in merito ai requisiti generali richiesti per la partecipazione alla procedura, deve essere prodotta e firmata digitalmente da ciascun partecipante al raggruppamento, consorzio o GEIE. Il consorzio per conto del quale concorre il consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice deve produrre le dichiarazioni di cui al modello **Allegato C**.

Il firmatario dei modelli allegati A e C rende le dichiarazioni anche relativamente agli altri soggetti dell’impresa elencati all’art. 80 comma 3 del Codice. Diversamente, tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 suddetto devono firmare i modelli suddetti.

Per le imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere il ruolo di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

► A.2) **DGUE** (documento di gara unico europeo), secondo il modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 3 del 18.7.2016 (contenente anche le istruzioni per la compilazione) e reso disponibile sul portale per la gestione telematica della gara, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico partecipante alla procedura di gara, firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente il quale rende le dichiarazioni anche relativamente agli altri soggetti dell’impresa elencati all’art. 80 comma 3 del Codice. Diversamente, tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 suddetto devono firmare digitalmente il DGUE.

In caso di cessione, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte la dichiarazione di inesistenza della cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) e comma 2 del Codice e successive modifiche va resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal comma 3 del predetto Codice che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fuse nell’anno antecedente sopra citato e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.



Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte interessati da provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) e comma 2 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche, il concorrente dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento utile allo scopo (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso ciascuno del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni circa l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) e comma 2 del Codice devono essere riferite ad entrambi i suddetti soci.

(Si fa presente che nel certificato del casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 DPR 313/2002) e, in particolare, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, come sopra precisato, è obbligatorio dichiarare per la partecipazione alla gara. Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario giudiziale, una visura ai sensi dell'art. 33 del DPR 313/2002 con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni del certificato del casellario giudiziale rilasciato ai privati.)

► **A.3) in caso di avvalimento** dei requisiti, ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente deve presentare la seguente documentazione:

a) DGUE, firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto ausiliario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e successive modifiche, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Il legale rappresentante del soggetto ausiliario rende le dichiarazioni anche relativamente agli altri soggetti dell'impresa elencati all'art. 80 comma 3 del Codice. Diversamente, tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 suddetto devono firmare il DGUE.

b) dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, secondo il modello **Allegato B)**, con la quale:

- si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante e l'ente committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto di cui è carente il concorrente;
- dichiara che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice né di avvalersi di altro soggetto;
- dichiara di non essere ausiliaria di altro concorrente alla gara;

c) contratto di avvalimento in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve rispettare l'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice e successive modifiche nonché l'art. 88, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010 (da ora, Regolamento), dovendo riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'oggetto del contratto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico, a pena di nullità), la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice nei confronti del sottoscrittore, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla gara ed escute la garanzia provvisoria. La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



città di montebelluna

provincia di treviso

CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL MONTEBELLUNESE

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 61711, fax 0423 617250. C.F. e P.I. 00471230268

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente o che partecipino alla medesima gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti. Il contratto è, in ogni caso, eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori, e il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

► A.4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, DEI CONSORZI E DI ALTRE TIPOLOGIE DI CONCORENTI:

- In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice), anche i consorziati per i quali il consorzio concorre devono presentare il DGUE;
- In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lettere d ed e, del Codice), costituiti o meno, il DGUE deve essere prodotto da tutti i soggetti che partecipano in forma congiunta.
- in caso di imprese aderenti al contratto di rete, il DGUE va prodotto da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate quali esecutrici dell'appalto.

Inoltre:

- I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane o i consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice) devono produrre l'atto costitutivo e lo statuto, con l'indicazione delle imprese consorziate;
- I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti, devono produrre l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, risultante da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;
- I raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti devono produrre dichiarazione con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (dichiarazione già inclusa nell'allegato A);
- I consorzi ordinari o i GEIE già costituiti devono produrre l'atto costitutivo e lo statuto;
- Le Imprese aderenti al contratto di rete devono produrre il contratto di rete. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per quanto riguarda le imprese aderenti al contratto di rete si rinvia, per quanto qui non espressamente previsto, alla determinazione sopra citata.

► A.5) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP). Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ su: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>.

► A.6) **GARANZIA PROVVISORIA**: secondo quanto previsto all'art. 8 del presente disciplinare.

► A.7) **ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC**;

► A.8) [nella eventualità che la documentazione e l'offerta sia sottoscritta da procuratori rappresentanti del concorrente] Originale, o copia conforme ai sensi di legge, della **procura institoria** o della **procura speciale**.



La busta B - "OFFERTA ECONOMICA" deve contenere:

a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di offerta generata dal sistema e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, nella quale egli:

- Indica il ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Dichiarare l'importo degli oneri aziendali per la sicurezza concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
- Dichiarare l'importo stimato della manodopera per l'esecuzione dell'appalto.

La dichiarazione di offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dalla "lista delle lavorazioni", firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente, contenente i prezzi unitari offerti.

La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Si precisa che:

- a. i concorrenti, per la parte a corpo, hanno l'obbligo di verificare la corrispondenza fra le quantità delle voci riportate nella lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica i concorrenti - qualora risultino integrazioni, aumenti o riduzioni delle quantità riportate nella quarta colonna - sono tenuti a riportare le quantità modificate ed a inserire le voci e le relative quantità che ritengono mancanti;
- b. la somma di tutti gli importi riportati nella settima colonna della lista costituisce il prezzo globale offerto ed è indicato in calce alla lista con il conseguente ribasso percentuale, calcolato con la formula di cui alla successiva lettera d), rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara; il prezzo richiesto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre ed in lettere; il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; prezzo globale e ribasso vengono riportati nella dichiarazione di cui all'offerta che precede;
- c. i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell'utile ed al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d. la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara in base alla quale sarà determinato il prezzo più basso è calcolata mediante la seguente operazione: $r = [(P_g - P_o) * 100] / P_g$ "r" indica la percentuale di ribasso offerto; "P_g" il base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza; "P_o" il prezzo complessivo offerto al netto degli oneri per la sicurezza;
- e. la lista ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito nel caso il contratto sia "a corpo" e per la parte a corpo nel caso del contratto a "corpo e a misura" nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
- f. nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la dichiarazione di offerta e la lista delle lavorazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. In



caso di aggregazioni di imprese di rete l'offerta e la lista devono essere sottoscritte con le modalità indicate al punto A.1) del precedente art. 5.

- g. i prezzi unitari offerti costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali e, pertanto saranno utilizzati per il pagamento a misura delle prestazioni eseguite sia nel caso di contratti a misura sia nel caso dei contratti "a corpo" e "a corpo e a misura" qualora esse non siano non comprese fra quelle previste nel "corpo" o nella parte "a corpo" dei contratti "a corpo e a misura";
- h. in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore;
- a. in caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre o in lettere verranno presi in considerazione quelli espressi in lettere;
- b. i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni;
- c. **La mancata indicazione** anche di un solo prezzo unitario come pure l'omessa indicazione **del costo della manodopera o della stima dei costi della sicurezza costituiscono causa di esclusione** che non può essere sanata attraverso la disciplina del soccorso istruttorio al fine di non alterare la *par condicio* dei concorrenti;
- d. saranno escluse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato nonché saranno considerate inammissibili le offerte il cui prezzo sia superiore l'importo posto a base di gara.

L'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere nella dichiarazione di offerta (lista delle lavorazioni), da esprimersi con un numero di decimali non superiore a tre.

L'ente committente, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica dei conteggi della "lista delle categorie di lavorazione" tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale come indicato nella dichiarazione dell'offerta di cui sopra, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

L'ente committente, prima dell'aggiudicazione, effettuerà la verifica di cui all'art. 95, comma 10 ultimo periodo, del Codice.

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del "minor prezzo" (massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara) come previsto dall'art. 95 del Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, sempre che il numero delle offerte ammesse sia non inferiore a dieci.

La stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nella compilazione dei predetti modelli Allegati A, B e C vanno depennate tutte le parti che non interessano. In caso di dichiarazioni alternative è necessario barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che interessa.

E' possibile allegare fogli o documenti ai modelli di dichiarazione nel caso gli spazi predisposti non siano sufficienti per l'inserimento dei dati richiesti ovvero qualora se ne ravvisi la necessità.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e delle dichiarazioni rese possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art 83, comma 9, del Codice.

Costituiscono irregolarità non sanabili che comportano l'esclusione dalla gara senza possibilità di regolarizzazione:

1. presentazione dell'offerta oltre il termine stabilito dal bando di gara;



2. le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
3. le carenze afferenti all'offerta economica;
4. il mancato pagamento del contributo di gara dovuto all'Anac (se dovuto).

Il concorrente sarà invitato a rendere, regolarizzare e/o integrare la documentazione eventualmente carente entro il termine di giorni 7 (**sette**) dal ricevimento della richiesta formulata dalla Stazione appaltante. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente **sarà escluso** dalla gara.

Si precisa che la mancanza della cauzione provvisoria o della dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva (ove necessaria) o del contratto di avallimento potrà essere regolarizzata a condizione che la cauzione provvisoria, la dichiarazione, il contratto fossero già esistenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avallimento.

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 8 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta del concorrente deve essere corredata dalla garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria", di cui all'art. 93 del Codice, di importo pari a € 5.300,00, ossia pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto. Sono fatte salve le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del Codice. Beneficiario della garanzia è il Consorzio del Bosco Montello.

Per le micro, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti costituiti esclusivamente tra dette imprese la cauzione provvisoria è ridotta del 50%; la riduzione non è cumulabile con quella prevista dal primo periodo del comma 7 dell'art. 93 del Codice.

Per fruire delle riduzioni della garanzia il concorrente dovrà segnalare la/e condizione/i che la/e legittima/no nonché inserire nella busta "A" il relativo documento dimostrativo, firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Si precisa che:

1. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o di aggregazioni di imprese di rete di tipo orizzontale il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento e/o il consorzio ordinario o aderenti al contratto di rete siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) del Codice il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
3. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere c) del Codice il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio stesso e dalle imprese indicate come esecutrici;
4. **In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ordinario, di GEIE o di imprese aderenti al contratto di rete, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento/consorzio/rete che partecipano alla gara e che devono essere nominativamente indicate nel documento.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

- a. fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari



iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La predetta garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La garanzia, redatta in conformità allo schema tipo di cui al Decreto Ministeriale 19 gennaio 2018 Marzo 2004, n. 31, deve essere prodotta in originale con espressa indicazione dell'oggetto della gara e del soggetto garantito e deve prevedere espressamente le seguenti clausole:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- L'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- La validità della garanzia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.
- b. in contanti, presso il Tesoriere del Consorzio del Bosco Montello o con bonifico al predetto tesoriere – Intesa San Paolo – filiale di Volpago del Montello (cod. IBAN: IT49X0306964707100000300013) da comprovarsi con quietanza indicante come causale: “deposito cauzionale – lavori di realizzazione pista ciclabile La Tradotta - CIG: 7930726222”;
- c. in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Consorzio del Bosco Montello.

Salvo che per le micro, piccole e medie imprese (e per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari costituiti esclusivamente tra di esse) che ne sono esonerate, la garanzia deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto prevista all'articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è necessaria qualora sia già contenuta nella garanzia provvisoria prestata mediante fideiussione.

La fideiussione bancaria, la polizza fideiussoria assicurativa e la fideiussione rilasciata dagli intermediari possono essere generate in via informatica e sottoscritte con firma digitale. I predetti documenti, qualora emessi in forma cartacea, dovranno essere scansionati ed inseriti nel portale di gestione telematica della gara; la scansione del documento dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto mentre agli altri concorrenti sarà svincolata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.



Per la stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

ART.9 MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 e l'art. 216 comma 13 del Codice acquisendo la documentazione a comprova attraverso il sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modifiche.

In caso di impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPass la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richiesta della stazione appaltante direttamente agli enti preposti al rilascio dei certificati.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema seguendo le indicazioni operative nonché le altre istruzioni relative ai termini e alle regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito www.anticorruzione.it

Si precisa che la mancata produzione del PASSOE non costituirà causa di esclusione dalla gara.

Si segnala, tuttavia, che in caso di omessa presentazione del PASSOE da parte dei concorrenti nei cui confronti dovessero essere effettuate le verifiche dei requisiti speciali e generali, verrà richiesta agli stessi la produzione, entro un congruo termine, del documento.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo il PASSOE generato deve essere stampato e firmato congiuntamente dalla mandataria e dalle mandanti prima di inserirlo sul portale di gestione telematica della gara d'appalto da parte della sola mandataria/capogruppo, contenente i dati di tutto il raggruppamento.

In caso di consorzio valgono le stesse regole sopra descritte per i raggruppamenti temporanei.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria deve generare il PassOE.

Effettuata la registrazione ed ottenuto il "PASSOE", gli operatori economici, tramite l'apposita area dedicata, dovranno inserire a sistema i documenti inerenti il possesso dei requisiti la cui produzione è a proprio carico.

Tutti i documenti inseriti dagli operatori economici sul sistema AVCPASS dovranno essere firmati digitalmente dall'amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico o da un suo delegato. Pertanto tali soggetti dovranno dotarsi, oltre che di una casella PEC, anche di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

ART.10 SUBAPPALTO

Il subappalto potrà essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice. Non potranno essere subappaltate lavorazioni che complessivamente superino il 50% dell'importo del contratto.

ART. 11 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara si svolgeranno, a cura di un apposito seggio di gara e in seduta pubblica, presso la Sala Consiliare in Loggia dei Grani, Corso Mazzini 118 il giorno 2.7.2019, con inizio alle ore 9:00.

La seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altra data, se necessario; in tal caso sarà data comunicazione tramite il portale di gestione telematica della gara a tutti i concorrenti il giorno precedente quello della nuova seduta.

Ai sensi dell'art. 32 del Codice l'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara, dichiarerà l'aggiudicazione che, peraltro, non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto primo classificato in graduatoria. La Stazione Appaltante può, comunque, estendere le verifiche dei requisiti agli altri partecipanti alla gara, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice.

ART. 12 ULTERIORI DISPOSIZIONI/OBBLIGHI AGGIUDICATARIO



Le dichiarazioni non in regola con l'imposta di bollo sono soggette a regolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19 e 31 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice. Il termine di validità dell'offerta è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del Codice.

Non si farà luogo a gara di migliororia né sarà consentita, durante l'esperimento di gara, la presentazione di altra offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà dell'Ente committente di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara, di sospenderla o di prorogarne la data, motivando in ordine alle ragioni di pubblico interesse, senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso spese e senza che gli stessi possano vantare pretesa alcuna.

La costituzione del rapporto negoziale è subordinata alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata non autenticata, con spese a carico del soggetto aggiudicatario, decorso il periodo dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla registrazione del contratto.

L'ente committente applicherà l'art. 110 del Codice nei casi ivi previsti (fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 ovvero recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto) interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

ART. 13 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

In caso di eventuale contrasto tra il capitolato speciale d'appalto e il presente disciplinare prevale quest'ultimo.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice tutti gli atti relativi alla presente procedura di gara (incluso il provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti, se del caso in uno con quello di aggiudicazione) verranno pubblicati sul profilo di committente dell'ente appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul portale per la gestione telematica della gara.

L'avviso sui risultati della procedura di gara, contenente l'indicazione anche dei soggetti partecipanti, verrà pubblicato sul profilo di committente dell'Ente committente, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 29 del Codice, ad avvenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione. La pubblicazione avverrà anche sul portale per la gestione telematica della gara.

Nel termine che verrà indicato dall'Ente committente l'aggiudicatario sarà tenuto a costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice nonché a presentare tutta la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto di appalto. Ove nell'indicato termine l'aggiudicatario non presenti quanto richiesto, ovvero non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara in merito ai requisiti di ordine generale o speciale, decadrà dall'aggiudicazione e l'Ente committente escuterà la cauzione provvisoria. In tal caso, è facoltà dell'Ente committente affidare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria di gara.



Si applica l'art. 80, comma 12, del Codice e successive modifiche in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente.

L'operatore economico aggiudicatario, nonché gli eventuali subappaltatori/sub-affidatari, sono tenuti alla osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia; il termine per presentare ricorso è di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto ritenuto lesivo; si veda anche l'art. 120, comma 2-bis, del D. lgs. 104/2010.

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare si fa espresso rinvio al bando di gara, capitolato speciale d'appalto e alle norme di legge vigenti in materia.

ART. 14 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici avverranno tramite il portale per la gestione telematica della gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lvo n. 196/2003 e del regolamento EU 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE i dati personali forniti dai concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario degli adempimenti relativi alla gara, per la stipulazione del contratto e per la gestione del contratto. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, ai soggetti che espletano la gara, all'Autorità anticorruzione. Le ditte partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. citato. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montebelluna, per la Centrale di committenza, e il Consorzio del Bosco Montello.

IL DIRIGENTE

Responsabile della Centrale di committenza

Arch. Roberto Bonaventura

(documento informatico firmato digitalmente – art. 20 d.lgs. 82/2005)



Intervento finanziato con il contributo del Consorzio Bim
Piave di Treviso